

STATUTO DELLA "FONDAZIONE BERTA ED ALFREDO GIOVANNI DORNI" – TRIESTE

Costituzione - Sede

Articolo 1

È costituita per volontà del Signor Alfredo Giovanni Dorni una fondazione denominata "Fondazione Berta ed Alfredo Giovanni Dorni" con sede nel Comune di Trieste, nel luogo che verrà individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione all'interno del territorio Comunale.

Scopi

Articolo 2

La Fondazione, senza alcun fine di lucro, si propone, agendo nell'ambito della Provincia di Trieste, di contribuire, sia direttamente che indirettamente, ad alleviare i problemi di vita delle persone in età avanzata, col promuovere iniziative dirette all'assistenza materiale, spirituale, culturale delle stesse.

In particolare potrà offrire contributi al sostegno economico di anziani indigenti che sono assistiti da istituzioni pubbliche e/o private; potrà concorrere, unitamente ad altre istituzioni, al finanziamento di opere ed attività rivolte al soccorso di anziani ammalati o soli, in genere, miranti al benessere dei medesimi.

Patrimonio

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, mobili e dai titoli azionari e di Stato nonché dal denaro indicato nell'atto costitutivo, di cui il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà essere incrementato da ulteriori apporti di capitali, obbligazioni, donazioni, legati, erogazioni e contributi di soggetti pubblici e privati e, in genere, da ogni bene legittimamente acquisito dalla Fondazione.

Questa provvede al conseguimento dei suoi fini con le rendite del patrimonio.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 4

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno.

Nella prima attuazione dello statuto assume la veste di Presidente l'esecutore testamentario del Signor Dorni, dott. Nerio Tomizza, il quale la conserverà a vita, salvo il caso di sue dimissioni.

Gli altri quattro consiglieri sono nominati rispettivamente dal Vescovo di Trieste, dal Presidente dell'"Ente di Culto di S. Giusto" di Trieste, dal Presidente dell'"Associazione Goffredo de Banfield" di Trieste e dal Pastore pro tempore della Chiesa Luterana di Trieste.

Alla cessazione del dott. Nerio Tomizza dalle funzioni qui previste, la designazione di un Consigliere spetterà altresì all'Associazione "Pro Senectute" di Trieste.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare sui programmi di attività, sui bilanci annuali preventivo e consuntivo e su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno due volte all'anno e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri. In caso di impedimento od assenza del Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Presidente

Articolo 5

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli è facultato a fare pagamenti ed a riceverne, rilasciando valida quietanza liberatoria. Convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede. Vigila sulla osservanza dello statuto e ne promuove, ove necessario, la riforma.

Segretario

Articolo 6

Per la esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, la verbalizzazione delle adunanze del medesimo, il disbrigo delle pratiche correnti alla gestione ordinaria della Fondazione e, in genere, per ogni altra incombenza di carattere esecutivo, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, fissandone la retribuzione in relazione alle mansioni affidategli.

Le cariche di Presidente e Consigliere è cumulabile con l'ufficio di Segretario. Questo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Revisore dei Conti

Articolo 7

Il controllo amministrativo e contabile della Fondazione è affidato ad un Revisore dei Conti, il quale deve essere un dottore commercialista, designato dal Presidente dell'Ordine relativo.

Dura in carica un triennio e può essere confermato. Il compenso dovutogli è determinato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla tariffa delle competenze dell'Ordine medesimo.

Devoluzione del Patrimonio

Articolo 8

La sopravvenuta impossibilità per qualsiasi causa del perseguimento dei fini statutari costituisce causa di estinzione della Fondazione ed il suo patrimonio sarà devoluto a enti con finalità analoghe.

Rinvio

Articolo 9

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme del Codice Civile e delle leggi statali e regionali in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE